SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 624-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1977
(V. *Stampato n.* **741**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 aprile 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con Allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967

Comunicata alla Presidenza il 29 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord viene alla ratifica definitiva del Parlamento a ben dieci anni di distanza dalla data in cui ella fu firmata dai plenipotenziari dei Paesi partecipanti. La Commissione affari esteri del Senato non ha mancato di rilevare e di deplorare questo persistente malvezzo del Governo di protrarre a tempi lunghi o lunghissimi le ratifiche degli accordi internazionali, col duplice gravissimo inconveniente sia di lasciare inoperanti o solo parzialmente operanti disposizioni che determinano precisi diritti e doveri sui soggetti interessati, sia di risultare spesso, a tanta distanza di tempo, almeno parzialmente obsolete.

La Convenzione in esame viene comunque a seguito della precedente Convenzione stipulata il 9 marzo 1964 con la quale veniva definito, a livello europeo, il regime giuridico internazionale di pesca a carattere permanente. Nella stessa circostanza era stata adottata una risoluzione sulla polizia della pesca che rimandava ad apposita conferenza e ad una successiva Convenzione la necessaria precisa normativa. Frutto dei lavori di questa conferenza è appunto la Convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord. Sembra superfluo ripercorrere l'articolato della Convenzione in quanto la elaborazione aggiornata delle norme di diritto internazionale in essa contenute, concernenti le attività di pesca in acque internazionali, si connette a problemi di carattere squisitamente tecnico, peraltro assai bene esposti nella relazione governativa che accompagna il provvedimento.

L'Italia d'altra parte ha scarso interesse attuale e diretto a questa Convenzione, la quale esplicitamente non si applica al mare Mediterraneo. Questa posizione potrebbe tuttavia subire notevoli modificazioni nel futuro; e comunque, al pari di altri Stati che la Convenzione direttamente non concerne, il nostro Paese, assai impegnato in attività pescherecce e marittime, ha il maggiore interesse a partecipare all'aggiornamento e alla rielaborazione delle norme che concernono questo delicato settore.

La Commissione affari esteri del Senato ha preso cognizione del provvedimento nei termini più su riferiti, e ha dato all'unanimità incarico al vostro relatore di chiedere all'Assemblea la sollecita approvazione di esso.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con Allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.